



Allegato A

COMUNE DI LATINA

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARSU



COMUNE DI LATINA

INDICE

TITOLO I	8
ART. 1 - OGGETTO DELLA TASSA	8
ART. 2 - ZONE DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO ED APPLICAZIONE DELLA TASSA	8
ART. 3 - PRESUPPOSTI DELLA TASSA ED ESCLUSIONI	8
ART. 4 - SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DEL TRIBUTO	9
ART. 5 - LOCALI IN MULTIPROPRIETA' E CENTRI COMMERCIALI INTEGRALI	10
ART. 6 - LOCALI TASSABILI	10
ART. 7 - AREE TASSABILI	11
ART. 8 - LOCALI ED AREE DESTINATE AD ATTIVITA' STAGIONALI	11
ART. 9 - LOCALI ED AREE NON UTILIZZATI	12
ART. 10 - DEDUZIONE - COMPUTO DELLE SUPERFICI	12
TITOLO II	13
ART. 11 - INIZIO E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE	13
ART. 12 - CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI ED AREE	13
ART. 13 - GETTITO DEL TRIBUTO	14
ART. 14 - TARIFFAZIONE DEL SERVIZIO	14
ART. 15 - UNITA' IMMOBILIARE AD USO PROMISCOUO	15
ART. 16 - TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO	15
TITOLO III - AGEVOLAZIONI	16
ART. 17 - RIDUZIONE DI TARIFFA	16
ART. 18 - ESENZIONI	17
TITOLO IV - DENUNCE E ABBUONI	18
ART. 19 - DENUNCE	18
ART. 20 - ACCERTAMENTO E CONTROLLO	18
ART. 21 - RISCOSSIONE	19
ART. 22 - POTERI DEI COMUNI	20
ART. 23 - DENUNCIA DI VARIAZIONE	21
ART. 24 - RIMBORSI - MODALITA'	21
ART. 25 - SANZIONI	22
ART. 26 - CONTENZIOSO	22
ART. 27 - VIGILANZA SUGLI ATTI REGOLAMENTARI E SULLA GESTIONE DEL TRIBUTO	22
TITOLO V - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL TRIBUTO	23
ART. 28 - IL FUNZIONARIO RESPONSABILE	23
ART. 29 - NORME DI RINVIO	23



TITOLO 1

ART. 1 - OGGETTO DELLA TASSA

Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Latina della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni sulla base delle disposizioni contenute nel CAPO III del Decreto Legislativo n° 507 del 15/11/1993 e successive modificazioni, variazioni ed integrazioni.

Il gettito complessivo della tassa non deve però superare il costo del servizio, né essere inferiore al 50% dello stesso.

Il costo complessivo viene determinato ai sensi dell'art. 61 del D.L.vo 507/93 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 2 - ZONE DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO ED APPLICAZIONE DELLA TASSA.

Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è svolto dal Comune in regime di privativa nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati ed eventualmente esteso alle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi.

Il perimetro del servizio, l'eventuale estensione ed insediamenti sparsi, la sua forma organizzativa, e le modalità di effettuazione sono stabilite dal regolamento comunale per il servizio di N.U.

Nelle zone in cui non è effettuato il servizio di raccolta, la tassa è dovuta nella misura del 30% della tariffa per la distanza fino a ml. 800, del 20% per la distanza superiore.

La tassa è comunque applicata per intero anche in assenza della determinazione del perimetro in cui è istituito il servizio di raccolta quando, di fatto, tale servizio è attuato secondo le modalità tecniche indicate nel presente regolamento.

Nelle zone esterne al centro abitato, nelle quali il normale servizio di raccolta sia limitato seconda apposita deliberazione ed a determinati periodi stagionali, la tassa è dovuta in relazione al periodo di esercizio del servizio.

L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per improvvisi impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo. Qualora però il periodo di mancato svolgimento si protragga, determinando situazione di danno o pericolo alle persone o all'ambiente, riconosciuta dalle competenti autorità sanitarie, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto di sgravio o restituzione, su richiesta documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione e comunque non può essere superiore al 60% di quanto dovuto al periodo considerato.

ART. 3 - PRESUPPOSTI DELLA TASSA ED ESCLUSIONI

La tassa è dovuta per l'occupazione o detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale nelle quali il servizio è istituito ed attivo e comunque reso in via continuativa, nei modi previsti dal presente regolamento fiscale e dal regolamento attuativo del servizio di N.U.

Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona nella quale è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione o del fabbricato.



Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per particolare uso cui sono stabilmente destinati o che risultino in obiettiva condizione di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nelle denunce originarie o di variazioni e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

Ai fini della determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Ai fini della determinazione della superficie non tassabile alle sottoindicate categorie produttive di rifiuti speciali, tossici o nocivi si applicano all'intera superficie sulla quale l'attività viene svolta le riduzioni di seguito indicate, per le attività più ricorrenti:

- Officine meccaniche ed assimilati	25%	della	superficie
- Studi dentistici	10%	"	"
- Lavanderie	10%	"	"
- Tipografie	20%	"	"
- Falegnamerie	20%	"	"
- Riparatori componenti elettronici	15%	"	"
- Laboratori di tappezzeria	15%	"	"

mentre per le altre attività produttive è necessario effettuare sopralluoghi e verifiche in loco ai fini della determinazione delle superfici non tassabili.

In caso di controversia con le parti interessate, l'ufficio provvederà ad effettuare i relativi sopralluoghi in contraddittorio e rilevare le superfici tassabili e le superfici non tassabili.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui viene svolta un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni o equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, in ordine di materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero accordi internazionali riguardanti organi di Stati Esteri; nonché i locali adibiti a sedi, uffici e servizi comunali per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le relative spese.

I rifiuti speciali non pericolosi, individuati nel Titolo II, artt. dal 6 al 10, del regolamento comunale per l'espletamento dei servizi di igiene urbana approvato con delibera consiliare n. 174 del 03/10/1997, sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'art. 18, comma 2, lettera D, del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n° 22, sono assimilati per qualità ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento.

Sono comunque considerati rifiuti urbani ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade, ovvero di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle strade marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua.

ART. 4 - SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DEL TRIBUTO.

La tassa è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte di cui al precedente art.3 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso permanente in comune.



Le superfici condominiali ex art. 1117 del Codice Civile sono esenti dal pagamento della tassa, fermo restando l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

ART. 5 - LOCALI IN MULTIPROPRIETA' E CENTRI COMMERCIALI INTEGRALI

Il gestore o amministratore della multiproprietà e dei centri commerciali integrati è dichiarato responsabile del versamento della tassa dovuta in ordine ai locali ed aree in uso esclusivo, fermo restando nei confronti dei singoli occupanti o detentori altri oneri o diritti derivanti dal rapporto tributario. Conseguentemente detto soggetto è tenuto soltanto al mero versamento della tassa, considerato che l'obbligo della denuncia dei cespiti tassabili e di ogni altro adempimento rimangono a carico del singolo occupante o detentore che costituisce l'unico soggetto passivo; il soggetto di cui sopra e' anche tenuto alla presentazione all'ufficio Tributi, entro il 20 gennaio di ciascun anno, dell'elenco dei vari occupanti o detentori delle aree tassabili.

L'amministratore del condominio e' altresì tenuto a presentare all'ufficio tributi del Comune, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio.

Per le unità immobiliari adibite ad abitazione, locare occasionalmente e comunque per periodi inferiori a mesi 6 (sei), la tassa e' dovuta dal proprietario.

ART. 6 - LOCALI TASSABILI

Si considerano locali tassabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo o galleggiante se collegata in via permanente con la terraferma, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso ad eccezione di quella parte ove si formano, di regola, i rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi.

Sono anche da ritenersi tassabili le superfici utili di tutti i vani all'interno delle abitazioni sia principali (camere, sale, cucine, bagni ecc.), sia le aree accessorie (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni ecc.) come pure quelli della dipendenza, anche se interrati o separati rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, ecc.), escluse le stalle i fienili e le serre a terra;

Sono anche da ritenere tassabili:

- tutti i vani principali ed accessori adibiti a studi professionali ed all'esercizio di arti e professioni ;
- tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizio di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni, caserme, case di pena, osteria, bar, caffè e pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi stabili o posteggi nei mercati coperti e le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico;
- tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo e da divertimenti, sale da gioco o da ballo od altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza, ivi comprese le superfici all'aperto utilizzate sia direttamente per tali attività che per la sosta del pubblico interessato a prendere parte o ad assistere allo svolgimento dello spettacolo o dell'attività;



- tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere sale d'aspetto, parlatori, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, gabinetti ecc.) dei collegi, convitti, istituti di educazione privati e della collettività in genere;
- tutti i vani, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto, finalizzate alle soste pubbliche, senza nessuna esclusione, in uso o detenute da enti pubblici, comprese le unità sanitarie locali, le associazioni culturali, politiche, sportive, ricreative anche a carattere popolare da organizzazioni sindacali, enti di patronato, nonché dalle stazioni di qualsiasi genere;
- tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto finalizzate alla sosta del pubblico, degli automezzi o depositi di materiali, destinati ad attività produttive e industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi, ivi comprese le sedi degli organi amministrativi, uffici, depositi, magazzini ecc.
- tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto destinate alle soste del pubblico, degli impianti sportivi coperti, escluse le superfici destinate all'esercizio effettivo dello sport.

ART. 7 - AREE TASSABILI

Si considerano aree tassabili tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, a sale da ballo all'aperto o banchi di vendita nonché alla relativa attività e servizi complementari connessi.

Si considerano altresì tassabili:

- tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburante ed ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita, aree adibite a lavaggio autoveicoli, ecc.), nonché l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti, compresa quella costituente gli accessori e le uscite da e sulla pubblica via;
- qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta anche se appartenente al demanio pubblico od al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, se adibite ad uso indicati nel precedente articolo o ad altri usi privati suscettibili di generare rifiuti solidi urbani interni, speciali e assimilati.

ART. 8 - LOCALI ED AREE DESTINATE AD ATTIVITA' STAGIONALI

Per le aree ed i locali diversi dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale per un periodo inferiore ai sei mesi l'anno o ad uso non continuativo, ma ricorrente, la tariffa unitaria è ridotta del 30% .

La predetta riduzione compete soltanto quando l'uso stagionale, o non continuativo, ma ricorrente risulti dalla licenza o dall'autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.

La riduzione è applicata a condizione che il contribuente, nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indichi espressamente la ricorrenza del presupposto per l'agevolazione unitamente ai dati relativi alle licenze od autorizzazioni in suo possesso.

Nel caso di denuncia integrativa o di variazione, la riduzione è applicata dall'anno successivo.

L'ufficio Tributi è comunque tenuto a verificare se l'attività effettivamente svolta corrisponde per qualità e durata a quella indicata nella licenza o autorizzazione.



ART. 9 - LOCALI ED AREE NON UTILIZZATI

La tassa e' dovuta anche per i locali e le aree che non vengono utilizzati, purché risultino predisposti all'uso, salvo quanto previsto dal successivo art. 17.

I locali per abitazione si considerano predisposti all'utilizzo, se dotati di arredamento.

I locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamenti, di impianti, attrezzature e comunque risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesime.

ART. 10 - DEDUZIONE - COMPUTO DELLE SUPERFICI

Le aree scoperte a qualsiasi uso adibite indicate nel precedente articolo 9 sono computate nel limite del 50%, mentre quelle adibite a verde non sono assoggettate a contribuzione impositiva.

La tassabilità delle aree di cui sopra viene espressamente limitata alle aree diverse da quelle annesse a civile abitazione che risultano conseguentemente non tassabili.

La superficie tassabile e' misurata per i locali al netto dei muri per le aree sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in essa compresa e le riduzioni delle superfici sono applicate sulla base della denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo.



TITOLO II

ART.11 - INIZIO E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE

La tassa e' corrisposta in base alle tariffe vigenti o successivamente deliberate e commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

L' obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

Nel caso di multiproprietà, la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed e' versata dall'amministratore con le modalità di cui all'art.63, comma 3°, del D.lgs. n°507/93.

La cessazione nel corso dell'anno della occupazione o detenzione dei locali ed aree da diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello cui e' stata presentata la denuncia della cessazione, debitamente accertata.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non e' dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali, ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

ART. 12 - CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI ED AREE

Agli effetti della determinazione delle tariffe, in applicazione del disposto dall'art. 68, comma 2, del D.L.vo 507/93, i locali ed aree sono classificate nelle seguenti categorie secondo il loro uso e destinazione.

- CATEGORIA " A "

- A. 1 - Abitazioni private e garage.
- A. 2 - Attività commerciali all'ingrosso, mostre, autosaloni, autoservizi, autorimesse, campeggi, parchi giochi e divertimenti, circoli sportivi e ricreativi.

- CATEGORIA " B "

- B. 1 - Musei, archivi, biblioteche, attività di istituzioni culturale, politiche, religiose, scuole pubbliche di ogni ordine e grado .
- B.2 - Scuole private di ogni ordine e grado, sale teatrali e cinematografiche, sale giochi, discoteche, radio e televisioni, sale da ballo, palestre, studi fotografici, copisterie, componenti elettronici.
- B.3 - Deposito di stoccaggio merci, depositi in genere, pese pubbliche, distributori di carburante , parcheggi, locali e tettoie degli stabilimenti industriali ed artigianali.

- CATEGORIA " C "

- C.1 - Collegi, convitti, alberghi, pensioni, hotel;

- C.2 - Bagni pubblici, mense, caserme.
- C.3 - Ospedali privati, case di cure private, poliambulatori privati, studi professionali in genere, uffici commerciali, associazioni professionali;
- C.4- Ospedali e ambulatori pubblici.

- CATEGORIA " D "

- D.1 - Pubblici esercizi, ristoranti, pizzerie, trattorie, fast-food, bar, caffè, self-service, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie ecc.
Attività di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili.

Per i locali ed aree non compresi nelle voci di cui sopra, si applica la tariffa relativa alla voce più rispondente.

ART. 13 - GETTITO DEL TRIBUTO

La tariffa della tassa e' determinata, con atto consiliare, in modo da ottenere un gettito globale annuo tendente a raggiungere il pareggio con il costo complessivo d'esercizio del servizio di Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani interni, determinato secondo i criteri stabiliti dall'art. 61, comma 2, e dell'art.67, comma 3 del D.Lgs. n. 507/93.

Il gettito complessivo non può superare il costo d'esercizio, né essere inferiore al 50% del costo medesimo (70% per i comuni in condizioni di squilibrio di cui all'art. 45, comma 2, lettera (b) del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992 ; 100% per gli enti che hanno dichiarato il dissesto, sino a dieci anni successivi alla data approvazione ministeriale del piano di risanamento finanziario.)

ART.14 - TARIFFAZIONE DEL SERVIZIO

La tassa deve essere commisurata in base alla qualità e quantità media ordinaria per unità di superfici imponibili dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed anche per tipo di uso a cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.

Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenee devono essere determinate secondo il rapporto di copertura del costo entro i limiti di legge, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata prevista per l'anno successivo per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti.

Contestualmente all'approvazione del bilancio, il Comune delibera, in base alla classificazione ed ai criteri di graduazione contenuti nel regolamento, le tariffe per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie o sottocategorie, da applicare nell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno precedente.

Ai fini del controllo di legittimità, la deliberazione deve indicare le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica, nonché i dati e le circostanze che hanno determinato l'aumento per la copertura minima obbligatoria del costo, ovvero gli aumenti di cui al comma successivo.

Nei casi di dissesto dichiarato, ai sensi dell'articolo 25 del decreto - legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989 n. 144, e dell'art. 21 del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, ovvero di deliberazione adottata quale atto dovuto a seguito di rilievi di legittimità o in ottemperanza a decisione definitiva, e' confermato il potere di apportare aumenti e diminuzioni tariffarie oltre il termine di cui al primo comma.



Le deliberazioni tariffarie, divenute esecutive a norma di legge, sono trasmesse entro trenta giorni alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle finanze che formula eventuali rilievi di legittimità nel termine di sei mesi dalla ricezione del provvedimento. In caso di rilievi formulati tardivamente, il Comune non è obbligato ad adeguarsi agli effetti dei rimborsi e degli accertamenti integrativi.

ART. 15 - UNITA' IMMOBILIARE AD USO PROMISCUO

Quando nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione si svolge in via permanente un'attività economica o professionale, la tassa è dovuta per la superficie a tal fine utilizzata, in base alla tariffa per la categoria comprendente l'attività specifica.

ART. 16 - TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

Per il Servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani o equiparati prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali ad aree pubbliche, di uso pubblico, o aree soggette a servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrenti. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa comunale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuiti alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo percentuale del 40%.

In mancanza di corrispondenti di voce di uso nella classificazione delle categorie o delle sottocategorie è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produzione di rifiuti solidi urbani.

L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare, contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con il modulo di versamento previsto o, in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto senza la compilazione del suddetto modello.

In caso di uso di fatto, la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

Per l'accertamento in rettifica o d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme stabilite per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.

TITOLO III – AGEVOLAZIONI

ART. 17 - RIDUZIONE DI TARIFFA

Per particolari condizioni d'uso, le tariffe unitarie si applicano nelle seguenti misure:

- a) per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo (a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale), si applica una riduzione del 30%;
- b) per le abitazioni tenute a disposizione di cittadini che risiedono o abbiano la dimora, per più di mesi sei all'anno in località fuori del territorio nazionale, si applica una riduzione del 30%;
- c) per le unità immobiliari comprese nella perimetrazione, così come delineata nella carta toponomastica, evidenziata tra i colori verde e rosso, che è parte integrante del presente regolamento, si applica una riduzione tariffaria del 50%;
- d) per le abitazioni con unico occupante avente un reddito annuo di importo non superiore a quattro volte l'importo della pensione minima erogato dall'I.N.P.S., si applica una riduzione del 30%;
- e) per le abitazioni occupate da nuclei familiari aventi un reddito complessivo annuo non superiore a quello previsto per la maggiorazione sociale dei trattamenti minimi INPS (art.1 Legge n.544 del 29.12.1988, così come modificato dall'art. 69 della Legge Finanziaria per l'anno 2001), si applica una riduzione del 58%;
- f) per le abitazioni occupate da soggetti che abbiano una minorazione non inferiore al 74% o siano titolari di pensione di inabilità riconosciuta da Enti Previdenziali, qualora il reddito complessivo familiare sia non superiore a quattro volte l'importo della pensione minima erogata da Enti Previdenziali, si applica una riduzione del 58%;
- g) per le abitazioni occupate da soggetti che abbiano una minorazione inferiore al 74% e sino al limite del 50% o siano titolari di pensione di invalidità o assegno ordinario di invalidità riconosciuti da Enti Previdenziali, qualora il reddito complessivo familiare sia non superiore a quattro volte l'importo della pensione minima erogata dall'INPS, si applica una riduzione del 33%;
- h) per le attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnico - organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico, ovvero per le quali gli utenti siano tenuti a conferire a detto servizio rilevanti quantità di rifiuti che possono dar luogo alle entrate di cui all'articolo 61, comma 3°, del D.Lgs. n° 507/93, si applica una riduzione del 33%. La riduzione è fissata con delibera di giunta, previo parere della Commissione Consiliare Ambiente, su semplice richiesta dell'utente, allegando dettagliata relazione del motivo della richiesta e dopo accurati accertamenti da parte dell'Ufficio Tributi;

Le riduzioni tariffarie di cui sopra sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo e le relative istanze vanno presentate al Comune entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento.

Per la riduzione tariffaria di cui alla lettera c), il Servizio Tributi provvederà d'ufficio alla applicazione della riduzione.

Per le riduzioni tariffarie di cui alle lettere d), e), f), g), l'istanza deve essere presentata nel mese di gennaio dell'anno successivo a quello di conseguimento del reddito, ed ha effetto dall'anno di presentazione dell'istanza stessa.

Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui ai punti sopraindicati. In difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla

riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione ai sensi dell' art. 76 del D. Lgs 507/ 93.

Le predette riduzioni, stabilite ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 del D.L.vo 507/93 , sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura e' assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

Le riduzioni non si cumulano e si applica quella più vantaggiosa per il contribuente.

ART. 18 - ESENZIONI

Sono esenti dal tributo:

- a) gli edifici adibiti in via permanente all'esercizio di qualsiasi culto, esclusi in ogni caso, le eventuali abitazioni dei ministri di culto;
- b) le abitazioni occupate da nuclei familiari con reddito complessivo imponibile ai fini dell'IRPEF non superiore all'importo della pensione minima erogata dall'I.N.P.S.;
- c) i locali condotti da istituti di beneficenza, i quali dimostrino di non possedere redditi propri superiori al 25% della spesa annua necessaria al funzionamento dell'istituzione;
- d) i locali destinati alla raccolta e depositi di libri senza alcun scopo di lucro e le biblioteche aperte gratuitamente al pubblico;
- e) i fabbricati rurali adibiti ad abitazione siti in zone agricole, ed utilizzati dai produttori lavoratori agricoli, sia in attività che in pensione, con l'obbligo di presentazione della certificazione prevista dalla normativa vigente in materia relativa all'immobile, con decorrenza dal 1/1/1998;
- f) le unità immobiliari ubicate in una fascia di circa m. 2.000 dal perimetro della discarica Comunale, con decorrenza dal 1/1/1998 per la fascia di m. 1.000, dal 1/1/2001 per la fascia compresa tra m. 1.001 e circa m. 2.000, così come indicato nella carta toponomastica che costituisce parte integrante del presente regolamento;
- g) le scuole pubbliche, con decorrenza dal 1/1/2000;
- h) le Associazioni di volontariato che siano anche ONLUS iscritte all'albo comunale, che svolgono la propria attività in immobili di proprietà, in affitto o in comodato, nei quali non risultano essere residenti nuclei familiari, con decorrenza dal 1/01/2000.

La richiesta di esenzione deve essere presentata entro il 31 dicembre dell'anno per il quale viene richiesta, con effetto dall'anno successivo.

Per le sole esenzioni di cui al punto b), l'istanza deve essere presentata nel mese di gennaio dell'anno successivo a quello di conseguimento del reddito, ed ha effetto dall'anno di presentazione dell'istanza stessa.

Per le esenzioni di cui al punto f), il Servizio Tributi provvederà d'ufficio all'applicazione della esenzione.

Il contribuente e' obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione dell'esenzione di cui ai punti sopraindicati. In difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo all'esenzione e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione ai sensi dell' art. 76 del D. Lgs 507/ 93.

Le predette esenzioni, stabilite ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 del D.L.vo 507/93 , sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura e' assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

TITOLO IV - DENUNCE E ABBUONI

ART. 19 - DENUNCE

I soggetti di cui all'art.4 del presente regolamento presentano al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, la denuncia dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal Comune e messi a disposizione dallo stesso. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario, l'utente e' tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, dei dati catastali dell'immobile occupato o detenuto, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale, ovvero dimorano nell'immobile a disposizione dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto, associazione, società' ed altre organizzazioni, nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione. La dichiarazione e' sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.

L'ufficio tributi deve rilasciare ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

In occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessati, gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia di cui al comma 1.

ART. 20 - ACCERTAMENTO E CONTROLLO

La disciplina sotto indicata è stata applicata per tutti gli avvisi di accertamento emessi fino al 31 dicembre 2006. In caso di denuncia infedele od incompleta, l'ufficio Tributi provvede ad emettere, relativamente all'anno di presentazione della denuncia ed a quello precedente per la parte di cui all'art. 64 del D.Lgs. n. 507/93, comma 2°, avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 Dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa.

In caso di omessa denuncia, l'ufficio emette avviso di accertamento d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 Dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.

Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal Funzionario designato per l'organizzazione e la gestione del tributo di cui all'art.74 del D.Lgs. n. 507/93 e devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e loro destinazioni, dei periodi di occupazione e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa delibera, nonché le motivazioni dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l'indicazione della maggiore somma dovuta distintamente per il tributo, addizionali ed accessori, sanzioni ed altre penalità.

Gli avvisi di accertamento devono contenere altresì l'indicazione dell'organo presso cui può essere prodotto ricorso ed il relativo termine di decadenza, nonché ogni indicazione utile per facilitare la segnalazione da parte dei contribuenti di eventuali discordanze o errori che possono essere risolti dagli uffici nell'ambito dell'istituto dell'autotutela.

Dal 1 gennaio 2007, si applica agli avvisi di accertamento la disciplina sotto indicata, secondo quanto previsto dai commi 161 e seguenti dell'art. 1 della legge Finanziaria per il 2007 (L.296/2006).

Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli, o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli artt. 16 e 17 del D. Lgs. 472/97, e successive modificazioni ed integrazioni.

Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo e dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'Ente Locale per la gestione del tributo.

Ai fini del potenziamento dell'azione di accertamento, il Comune, ove non sia in grado di provvedere autonomamente, può stipulare apposita convenzione con soggetti privati o pubblici per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione.

Il relativo capitolato deve contenere l'indicazione dei criteri e delle modalità di rilevazione della materia imponibile, nonché dei requisiti di capacità ed affidabilità del personale impiegato dal contraente.

ART. 21 - RISCOSSIONE

L'importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni liquidato sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di cui all'articolo precedente, è iscritto a cura del Funzionario Responsabile di cui all'art.74 del DPR 507/93 in ruoli ordinari e straordinari, questi ultimi nel caso in cui vi sia fondato pericolo per la riscossione, a pena di decadenza, entro l'anno successivo a quello per il quale è dovuto il tributo e, in caso di liquidazione in base a denuncia tardiva o ad accertamento, entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è prodotta la predetta denuncia, ovvero l'avviso di accertamento è notificato.

L'Ufficio Tributi forma i ruoli in cui dovranno essere iscritte tutte le somme dovute dai contribuenti con le relative modalità di consegna al Concessionario competente, sulla base delle disposizioni di cui al D. Min. Finanze 3/9/1999, n. 321, in attuazione del D. Lgs. 26/2/99, n. 46, modificato dal D. Lgs. 17/8/99, n. 326.

Il ruolo è sottoscritto anche tramite firma elettronica dal Dirigente del Settore Finanze o da un suo delegato; con la sottoscrizione il ruolo diviene esecutivo.

Non si procede ad iscrizione a ruolo per somme inferiori a € 16,33.

La riscossione a mezzo cartella di pagamento, in virtù del disposto dell'art. 32, co. 2, del D.Lgs. 46/99 e della Convenzione stipulata con il Concessionario della riscossione, approvata con Deliberazione di Giunta n. 345 del 18/5/2000, è preceduta dall'invio di un avviso di pagamento, inviato a mezzo posta ordinaria, con scadenza in 4 rate bimestrali. Detto avviso deve contenere ogni indicazione utile per facilitare la segnalazione da parte dei contribuenti di eventuali discordanze o errori che possono essere risolti dagli uffici nell'ambito dell'istituto dell'autotutela.



Per gli importi non pagati in seguito all'invio dell'avviso di pagamento, contenente gli stessi elementi della cartella di pagamento, il Concessionario provvederà alla riscossione mediante cartella esattoriale, notificandola al debitore **entro il 31 dicembre del 3° anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo**, che deve assolverla in una unica soluzione. La cartella di pagamento, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze, dovrà contenere l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata.

Ai fini della scadenza del termine di pagamento il sabato è considerato giorno festivo.

La cartella dovrà essere notificata con le modalità previste dall'art. 12 del D. Lgs. 46/99 e successive modificazioni e integrazioni.

Il Dirigente **competente**, su istanza del contribuente iscritto nel ruolo ordinario o straordinario, può concedere per gravi motivi la ripartizione fino a 8 rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati.

In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto nel ruolo ordinario o straordinario è riscuotibile in unica soluzione.

La richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva.

Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.

Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato o sospeso si applicano gli interessi al tasso del **4% annuo**.

Sulle imposte o sulle maggiori imposte dovute in base alla liquidazione ed al controllo formale della dichiarazione od all'accertamento d'ufficio si applicano, a partire dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione e fino alla data di consegna al concessionario dei ruoli nei quali la tassa è iscritta, gli interessi al tasso del cinque per cento annuo.

Il pagamento delle somme iscritte a ruolo può essere effettuato presso gli sportelli del concessionario, le agenzie postali, le banche e tramite le altre modalità offerte dal concessionario. In caso di versamento attraverso forme diverse dal pagamento presso gli sportelli del concessionario, i costi dell'operazione sono a carico del contribuente.

Fuori del territorio nazionale, il pagamento può essere effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario indicato dal concessionario nella cartella di pagamento.

Con decreto del Ministro delle Finanze saranno stabilite le modalità di pagamento, anche con mezzi diversi dal contante; in ogni caso, tali modalità dovranno essere tali da assicurare l'indicazione del codice fiscale del contribuente e gli estremi identificativi del tributo pagato.

Decorso inutilmente il termine di scadenza del pagamento sulle somme iscritte a ruolo si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle Finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.

Avverso il ruolo è ammesso il ricorso ai sensi del successivo art. 26 del presente regolamento, con le modalità procedurali previste dell'art. 39 del DPR 29/9/73 n. 602 e successive modificazioni e integrazioni.

Il concessionario procede alla riscossione coattiva delle somme iscritte a ruolo, degli interessi di mora e delle spese di esecuzione secondo le disposizioni contenute nell'art. 16 e seguenti del D.Lgs. 26.2.1999, n. 46, così come modificato dal D.Lgs. 17.8.99, n. 326.

Per quanto non espressamente indicato si applicano, in quanto compatibili, il D.Lgs. 26.2.1999, n. 46, così come modificato dal D.Lgs. 17.8.99, n. 326, il D. Lgs. 13/4/99, n. 112, il DPR 29/9/73, n. 602, il DPR 28/1/88, n. 43 ed ogni ulteriore norma vigente in materia.

ART. 22 - POTERI DEI COMUNI



Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio, tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio tributi può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti. Inoltre, può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altri tributi, ovvero richiedere ad altri uffici pubblici o enti pubblici, anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti di singoli contribuenti.

In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui sopra nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana, o i dipendenti dell'ufficio tributi, ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno 5 gg. prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione, della destinazione e della misura delle superfici, salvi i casi di immunità o di segreti militari in cui l'accesso è sostituito da dichiarazione del responsabile del relativo organismo.

In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici, aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del C.C.

ART. 23 - DENUNCIA DI VARIAZIONE.

La denuncia di variazione di cui all'art. 19 del presente regolamento ha effetti anche per gli anni successivi a condizioni invariate. In caso contrario, il contribuente è tenuto a denunciare, con la forma e nei tempi di cui al citato art. 19, ogni variazione che comporti un maggiore ammontare della tassa e così anche il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta.

ART. 24 - RIMBORSI - MODALITA'

Nel caso di errore e di duplicazione ovvero di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della Commissione Provinciale, l'ufficio tributi dispone il discarico od il rimborso entro 90 giorni.

Il discarico o il rimborso del tributo iscritto a ruolo, riconosciuto non dovuto ai sensi dell'art.64, commi 3 e 4, del D.L.vo 507/93 è disposto dall'ufficio tributi entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva di cui al comma 4 del medesimo articolo, da presentare, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo. In ogni altro caso, il discarico o il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune entro 90 giorni dalla domanda del contribuente da presentare, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento. **Dal 1/1/2007 il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Relativamente ai rapporti tributari, i cui termini biennali di decadenza previsti dalla normativa in essere fino al 31/12/2006 sono ancora aperti al 1/1/2007, il contribuente può presentare istanza di rimborso entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.**

Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura del 7% semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento fino al 30/6/98, e del 2,5% semestrale dal 1/7/98 (art. 17 L. 146 del 8/5/98) **per i rimborsi effettuati entro il 31/12/2006. Dal 1/1/2007 si applica l'interesse del 2,5% annuo, anche sui rapporti pendenti, calcolato con maturazione giorno a giorno, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.**

pagamento degli interessi dovuti, disposti dal Funzionario Responsabile, sono operati mediante riduzione dell'importo iscritto a ruolo nei termini indicati nell'art.75 del D.Lgs. 507/93. La riduzione opera sino alla concorrenza del relativo importo, sulle rate scadute o non pagate o su quelle da scadere. Nel caso che risulti già pagato l'intero importo iscritto a ruolo, o nel caso di eccedenza della riduzione rispetto alle rate non ancora scadute, l'importo dovuto è rimborsato al contribuente entro i termini di legge, con le procedure previste dal D.P.R.28/01/88, n°43.

ART. 25 – SANZIONI

Per l'omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, si applica la sanzione amministrativa del cento per cento della tassa o della maggiore tassa dovuta, con un minimo di € 51,00.

Se la denuncia è infedele, si applica la sanzione del cinquanta per cento della maggiore tassa dovuta. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare della tassa, si applica la sanzione amministrativa di € 25,00. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

Le sanzioni indicate nei commi precedenti, sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle Commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente all'avviso di accertamento.

La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

Gli interessi sono calcolati nella misura del 7% semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento fino al 30/6/98, e del 2,5% semestrale dal 1/7/98 (art. 17 L. 146 del 8/5/98) **per gli atti emessi entro il 31/12/2006. Dal 1/1/2007 si applica l'interesse del 2,5% annuo anche ai rapporti pendenti a tale data, calcolato con maturazione giorno a giorno, con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.**

ART. 26 - CONTENZIOSO

Dalla data di insediamento delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali di cui al D. Lgs. 31/12/1992, n°546 e successive modificazioni, integrazioni e variazioni, il ricorso contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di erogazione di sanzione, il diniego di rimborso, deve essere proposto alla Commissione Provinciale competente nei termini indicati dalla legge.

ART. 27 - VIGILANZA SUGLI ATTI REGOLAMENTARI E SULLA GESTIONE DEL TRIBUTO

E' attribuita alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze la funzione di vigilanza sulla gestione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti ed il controllo sulle delibere regolamentari e tariffarie.

A tal fine si applicano, in quanto compatibili le disposizioni dell'art.78 del D.Lgs. 507/93.

TITOLO V - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL TRIBUTO

ART. 28 - IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Il Comune designa un Funzionario cui sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni. Il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi, e ne risponde in via gerarchica al dirigente del Settore Finanze. Il Comune è tenuto a comunicare alla Direzione Centrale del Ministero delle Finanze il nominativo del Funzionario Responsabile.

ART. 29 - NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del D.Lgs. 15/11/1993, n° 507 e successive modificazioni.